


CITTÀ DI VITTORIO VENETO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 7. del 28.03.2008 Entrato in vigore il 18.05.2008



Art. 1

Definizione dell'Onorificenza e destinatari

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che la città di Vittorio Veneto conferisce a cittadini italiani o stranieri, non nati né residenti nel Comune di Vittorio Veneto, le cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità e agli interessi della comunità vittoriese.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Vittorio Veneto e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 2

Criteria per il conferimento e competenze

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con voto unanime, per speciali e riconosciute benemerienze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Vittorio Veneto unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini vittoriesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica e umana della loro terra.

Art. 3

Procedimento di assegnazione

1. La proposta di conferimento può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e dev'essere presentata per lettera all'Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni, e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. La 1^a Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Attività Culturali è chiamata ad esprimere un parere motivato di rispondenza della proposta ai criteri fissati dal presente Regolamento, da inoltrare alla Giunta e al Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale, valutati la relazione e il parere della Commissione Consiliare, esprime il proprio parere in merito all'eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva.

Art. 4

Albo dei cittadini onorari

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari di Vittorio Veneto, curato dall'Unità Operativa Affari Istituzionali - Servizi Generali, dove viene annotato in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario, gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale, la firma dell'interessato, ove possibile, del Sindaco e del Segretario Generale.
2. La Giunta Comunale, previa ricognizione degli atti, iscrive d'ufficio all'Albo i cittadini onorari che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Art. 5

Modalità di consegna del titolo

1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco e da un dono simbolico che rappresenti il legame con la città di Vittorio Veneto.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell'interessato, di un parente o di un delegato.

Art. 6
Diritti del cittadino onorario

1. Il cittadino onorario ha diritto di essere convocato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità, immediatamente dopo i consiglieri comunali.

Art. 7
Perdita dell'onorificenza

1. Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento, si provvede con adeguati fondi di bilancio stanziati al capitolo "Spese di rappresentanza".

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.

Entrato in vigore il 18.05.2008